

N. 1576/08

Sent.



CONTENZ. N. 6406/06
CRONOL. N. 5441
REPERT. N. 2808
COMUNICAZ.N.
DEP. MINUTA 13.10.08
P.M. _____
Esente da bollo L.488/99

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile e Penale di Parma - Sez. I - riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:

DOTT.	RENATO MARI	PRESIDENTE
DOTT.	SIMONA CATERBI	GIUDICE
DOTT.	GIACOMO CICCIO'	GIUDICE REL.

OGGETTO:
*intermediazione
mobiliare.*

ha pronunciato la seguente

TRIBUNALE PENALE DI PARMA

SENTEZA

nella causa civile promossa da:

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Franchi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Parma, Galleria Polidoro n. 7.

- ATTORE -

contro

[REDACTED], corrente in Milano ed in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Artusi ed elettivamente domiciliata nello studio dello stesso in Parma, Strada Farini n. 31.

- CONVENUTA -

Causa Civile iscritta al n. 6406/06 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei propri atti conclusivi.

MOTIVAZIONE

Si da' atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 16 comma quinto D.Lgs. 5/2003.

I profili di nullita' dei contratti di vendita dei bonds argentini negoziati dalla banca convenuta sono stati ricondotti dall'attore nell'ambito della citazione alla violazione di norme imperative quali l'art. 21 comma primo lett. B del T.U.F., l'art. 28 del Reg. Consob 11522/1998, nonché l' art. 29 comma terzo del Reg. Consob 11522/1998, nonche' all'inosservanza dell'obbligo della forma scritta.

In via subordinata l'attore ha domandato al Tribunale di pronunciare l'annullamento del contratto con condanna della convenuta alla restituzione di tutte le somme versate.

In ulteriore subordine l'attore ha domandato la condanna della Banca convenuta al risarcimento dei danni ad essi arrecati anche a titolo di danno esistenziale.

La convenuta ha eccepito in via principale l'improponibilita' della domanda in quanto non vi sarebbe prova della attuale titolarita' dei titoli in capo all'attore, il che in ipotesi di accoglimento della domanda ne impedirebbe la restituzione.

L'assunto e' infondato in quanto anche qualora l'attore avesse proceduto all'alienazione dei titoli, stante la fungibilita' degli stessi non sarebbe impedito per l'attore di procedere al riacquisto ed al trasferimento degli stessi alla convenuta.

Per quanto attiene alla dedotta nullita' dei contratti stipulati per vizio di forma si rileva che la prevalente giurisprudenza, anche di questo Tribunale (cfr., tra le altre, Trib. Milano 11 aprile 2008; Trib. Torino 12 febbraio 2007; Trib. Parma 11 aprile 2008; Trib. Milano sent. 25 luglio 2005), sanziona con la nullita' del rapporto e dei successivi contratti esecutivi, rilevabile solo dal cliente, l'inosservanza dell' onere formale di cui all'art. 23 D.Lgs. 58/1998 che fa divieto all'intermediario di porre in essere qualsivoglia operazione di investimento se prima non e' stato stipulato per iscritto con l'investitore un contratto quadro o un contratto di negoziazione. Nella specie la convenuta non ha prodotto il contratto quadro asseritamente stipulato a suo tempo tra l'attore e la [REDACTED] (poi assorbita da [REDACTED]), sicche' deve essere dichiarata la nullita' delle operazioni di acquisto del 18 febbraio 1998 e del 8 luglio 1998 concluse con la stessa.

Ad analoghe conclusioni e' dato giungere quanto alle operazioni concluse con il [REDACTED] (poi assorbito da [REDACTED]) atteso che la convenuta ha prodotto un contratto quadro privo di data, e pertanto nessuna prova e' dato avere circa il fatto che gli ordini di acquisto del 8 aprile 1998, del 18 giugno 1998 e del 4 agosto 2000 siano successivi allo stesso e che quindi siano stati posti in essere nell'ambito ed in esecuzione del rapporto traente fonte nel contratto quadro, come previsto dalla normativa in subiecta materia.

Mette conto inoltre rilevare l'evidente infondatezza della domanda subordinata riconvenzionale proposta dalla convenuta volta alla declaratoria di nullita' delle operazioni concluse e conseguente restituzione

di tutte le plusvalenze conseguite atteso che l'art. 23 del D.Lgs. 58/1998 configura la nullita' per vizio di forma come relativa e di protezione, come tale azionabile dal solo cliente.

Quale conseguenza della dichiarata nullita' delle operazioni intercorse tra le parti, la banca convenuta deve essere condannata alla restituzione di quanto addebitato ai clienti con interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.

E' invece palesemente infondata la richiesta di condanna della convenuta al risarcimento del danno esistenziale in quanto la declaratoria di nullita' pronunciata in sentenza consegue all'assenza di requisiti dei contratti meramente formali e pertanto non si ravvisa alcuna lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti come richiesto dalla giurisprudenza al fine della configurazione di tale tipo di danno (Cass. 3284/2008)

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo

- dichiara la nullita' delle operazioni di acquisto del 18 febbraio 1998 e del 8 luglio 1998 concluse tra l'attore e la [REDACTED]
[REDACTED], nonche' delle operazioni di acquisto del 8 aprile 1998, del 18 giugno 1998 e del 4 agosto 2000 concluse tra l'attore ed il [REDACTED]
[REDACTED] e condanna conseguentemente [REDACTED]
[REDACTED] alla restituzione dei relativi importi convertiti in valuta avente

attualmente corso legale e con gli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;

- rigetta per il resto;
- condanna [REDACTED] al pagamento delle spese processuali che si liquidano in E. 1133,84 per spese, E. 2550,00 per competenze ed E. 7000,00 per onorari oltre a spese generali, IVA e CPA.

Parma, 13 ottobre 2008

Il Presidente

Dott. Renato Mari

Il giudice relatore

Dott. Giacomo Cicciò

